



Provincia di Cremona

Regolamento Provinciale per l'immissione di ittiofauna nelle acque superficiali

approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 89 del 10.07.12

ALLEGATO 2

Piano Ittico Provinciale

Normativa di riferimento

Legge Regionale n. 31 del 05 dicembre 2008

Legge Regionale n. 25 del 28 dicembre 2011

Regolamento Regionale n. 9 del 22 maggio 2003

Regolamento Regionale n. 4 del 8 febbraio 2010

Delibera di Giunta Regionale del 11.02.05 n. VII/20557

ART. 1 Presentazione richieste

- a) Le richieste scritte devono pervenire alla Provincia - su apposita modulistica predisposta - almeno 30 giorni prima della data di immissione e devono riportare:
- gli estremi dell'Associazione o dell'Ente o del privato che ne fa richiesta;
 - le generalità del responsabile dell'organismo richiedente;
 - la denominazione del corso d'acqua e la località ove si intenda effettuare l'immissione di ittiofauna;
 - le specie (nome italiano e scientifico completo), il quantitativo, la pezzatura della fauna ittica che si intende immettere.
- b) Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le istanze devono pervenire alla Provincia complete e nei modi e tempi previsti dal presente regolamento; in caso contrario la Provincia si riserva, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di non considerare valide le richieste pervenute.

ART. 2 Vocazioni ittiche

- a) Le immissioni di ittiofauna vengono autorizzate dalla Provincia ai sensi della normativa regionale (L.R. 31/08 e succ. mod.) e provinciale (Piano Ittico Provinciale, Regolamento Pesca Provinciale) vigente in materia e in base alle vocazioni ittiche dei corsi d'acqua stabilite dalla Carta delle Vocazioni Ittiche.
- b) Se l'immissione d'ittiofauna richiesta interessa tratti di corsi d'acqua posti all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, la Provincia dovrà chiedere parere preventivo in merito ai soggetti gestori degli stessi.

ART. 3 Prescrizioni generali

- a) Il soggetto autorizzato deve comunicare preventivamente alla Provincia la data, la località e l'ora dell'immissione.
- b) Le operazioni di immissioni devono avvenire - salvo nei casi indicati nel successivo comma - sotto il diretto controllo della Provincia di Cremona o di suo personale incaricato, che potrà impartire, se necessario, le disposizioni operative del caso.
- c) Qualora la Provincia non possa per qualsiasi motivo presenziare, le operazioni di immissione ittiofauna potranno comunque svolgersi, salvo diversa disposizione della Provincia;
- d) Il soggetto autorizzato deve redigere apposito verbale di semina, sottoscritto dalle persone che hanno partecipato alle operazioni, che deve essere consegnato al termine della semina al personale della Provincia che presenzia all'immissione o in assenza di quest'ultimo, fatto pervenire alla Provincia nei 30 giorni successivi.
- e) Sul decreto autorizzativo la Provincia potrà impartire specifiche prescrizioni in merito all'immissione d'ittiofauna.

ART. 4 Certificazione Sanitaria

1. Le immissioni d'ittiofauna devono avvenire nel rispetto della normativa sanitaria vigente in materia (D.lgs 148/2008 e succ. mod.).
2. Dove previsto dalla normativa sopra citata il materiale ittico dovrà essere accompagnato dalla certificazione sanitario del Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente che attesti la provenienza e lo stato sanitario del materiale immesso, anche per quanto riguarda l'immunità da malattie infettive e/o diffuse del materiale stesso, con particolare riferimento alle specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva ed alla setticemia emorragica virale.

3. La certificazione sanitaria deve essere conservata dal soggetto autorizzato, nel rispetto della normativa di riferimento.
4. Su richiesta delle Autorità competenti il soggetto autorizzato dovrà esibire la certificazione sanitaria, che dovrà essere resa disponibile a partire dal momento dell'immissione dell'ittiofauna.

ART. 5 Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento e delle prescrizioni impartite con apposita autorizzazione provinciale, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa regionale vigente in materia di pesca e tutela dell'ittiofauna.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si rimanda alla legislazione Comunitaria, Statale (R.D. 1604/31 e succ. mod), Regionale (L.R. 31/08 e succ. mod.) e Provinciale (Piano Ittico Provinciale - con particolare riferimento al Cap 4.1 "Programmazione dei ripopolamenti di fauna ittica" - e Regolamento Pesca Provinciale).
2. Le autorità e gli agenti preposti alla vigilanza sulla pesca sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente Regolamento.